

STATUTO

DEL FONDO PENSIONE

DIPENDENTI GRUPPO ENEL

(FOPEN)

Testo approvato dal Consiglio di amministrazione del Fopen in data
28/03/2022.

SOMMARIO

SOMMARIO.....	2
PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO	4
Art. 1 Denominazione, fonti istitutive, durata, sede e recapiti	4
Art. 2 Forma giuridica.....	5
Art. 3 Scopo	6
PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA’ DI INVESTIMENTO	7
Art. 4 Regime del Fondo.....	7
Art. 5 Destinatari e tipologie di adesione	8
Art. 6 Scelte di investimento	10
Art. 7 Spese.....	11
PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI	12
Art. 8 Contribuzione.....	12
Art. 9 Determinazione della posizione individuale	15
Art. 10 Prestazioni pensionistiche	17
Art. 11 Erogazione della rendita.....	20
Art. 12 Trasferimento e riscatto della posizione individuale.....	21
Art. 13 Anticipazioni.....	23
PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI.....	25
A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO	25
Art. 14 Organi del Fondo	25
Art. 15 Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione.....	26
Art. 16 Assemblea dei Delegati – Attribuzioni	27
Art. 17 Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni.....	29
Art. 18 Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione	31
Art. 19 Cessazione e decadenza degli Amministratori	33
Art. 20 Consiglio di amministrazione – Attribuzioni.....	34
Art. 21 Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità	36
Art. 22 Presidente e Vice Presidente	38
Art. 23 Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione	39

Art. 24 Collegio dei Sindaci – Attribuzioni	41
Art. 25 Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e Responsabilità	43
Art. 26 Direttore Generale	45
Art. 27 Funzioni Fondamentali	46
B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE	47
Art. 28 Incarichi di gestione.....	47
Art. 29 Depositario	48
Art. 30 Conflitti di interesse	49
Art. 31 Gestione amministrativa	50
Art. 32 Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio ..	51
Art. 33 Esercizio sociale e bilancio d’esercizio	52
PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI	53
Art. 34 Modalità di adesione	53
Art. 35 Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari	55
Art. 36 Comunicazioni e reclami.....	56
PARTE VI – NORME FINALI	57
Art. 37 Modifica dello Statuto	57
Art. 38 Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio	58
Art. 39 Rinvio	59

PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 Denominazione, fonti istitutive, durata, sede e recapiti

1. E' costituito il "Fondo Pensione dipendenti Gruppo ENEL", in forma abbreviata "Fondo Pensione FOPEN" (di seguito "Fondo" o "FOPEN"), in attuazione dell'accordo sindacale nazionale stipulato in data 3 dicembre 1998 (di seguito: "Fonte istitutiva"), tra l'ENEL S.p.A. e le Organizzazioni Sindacali Nazionali dei lavoratori Elettrici (di seguito: "fonti istitutive").
2. Il Fondo è anche destinatario di contributi a carico del datore di lavoro che generano l'adesione al Fondo, c.d. "contributi contrattuali". L'indicazione della fonte, contrattuale o normativa, che li ha introdotti e l'ambito dei lavoratori a cui la stessa si applica è indicato nella Nota informativa del Fondo.
3. Il Fondo ha durata fino al 2100, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo articolo 38. Tale durata può essere prorogata una o più volte, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Delegati.
4. Il Fondo ha sede in Roma.
5. L'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Fondo è fondopensionefopen@pec-mail.eu.

Art. 2 Forma giuridica

1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con in numero 99.

Art. 3 Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine, esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti e all'erogazione delle prestazioni, secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare tempo per tempo vigente. Il Fondo non ha scopo di lucro.

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO

Art. 4 Regime del Fondo

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata ed in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 Destinatari e tipologie di adesione

1. Sono destinatari del Fondo:
 - a) I lavoratori dipendenti dell'ENEL S.p.A. e delle sue società controllate di cui al comma 2, delle Società di cui al comma 4, nonché degli altri soggetti giuridici e delle Associazioni sindacali di cui al comma 5;
 - b) i soggetti fiscalmente a carico – ai sensi delle disposizioni normative vigenti – degli aderenti e dei beneficiari, che ne facciano esplicita richiesta. Le disposizioni che regolano le modalità operative sono riportate in apposito documento approvato dal Consiglio di amministrazione;
2. Sono associate al FOPEN, ENEL S.p.A. e le Società da essa controllate, direttamente ed indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, n. 1 e 2, del Codice civile, che hanno aderito o che, in futuro, dovessero aderire al FOPEN stesso, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 6 e 7.
3. L'adesione al FOPEN delle Società controllate di cui al precedente comma dovrà essere preceduta dalla sottoscrizione di uno specifico accordo sindacale tra dette Società e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori interessati.
4. Possono essere associate al FOPEN le Società costituite/ operanti nel servizio elettrico nazionale, non ricadenti nelle specifiche ipotesi di cui al comma 2. L'adesione al FOPEN di dette Società dovrà essere preceduta dalla sottoscrizione di uno specifico accordo sindacale tra le Società medesime e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori interessati, previa acquisizione del parere favorevole dei soggetti sottoscrittori della Fonte istitutiva.
5. Possono essere altresì associati al FOPEN altri soggetti giuridici costituiti/operanti a seguito di contratti collettivi o accordi sindacali tra soggetti

sottoscrittori della Fonte istitutiva, nonché le Associazioni sindacali firmatarie della contrattazione collettiva applicata nel Gruppo Enel. L'adesione al FOPEN di detti soggetti giuridici e di dette Associazioni sindacali dovrà essere preceduta dalla sottoscrizione di uno specifico accordo tra i soggetti sottoscrittori della Fonte istitutiva.

6. La Società che perda i requisiti di cui al precedente comma 1 decade dall'associazione al FOPEN, a partire dal mese successivo a quello in cui la perdita dei requisiti si è verificata. Tuttavia, la Società medesima -sulla base di uno specifico accordo con le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori interessati, che definirà anche i livelli contributivi -e con il parere favorevole dei soggetti sottoscrittori della Fonte istitutiva, potrà mantenere l'associazione al FOPEN.
7. Nel caso di cessione a terzi di un ramo di una Società associata, lo scioglimento del rapporto associativo opererà limitatamente a quei lavoratori il cui rapporto di lavoro sia stato ceduto e sarà regolato negli stessi termini di cui al precedente comma 5.
8. Nei casi di scioglimento del rapporto associativo da parte di una Società, trovano applicazione, rispetto ai lavoratori dipendenti della Società, stessa, le disposizioni di cui al successivo articolo 12.
9. L'adesione al Fondo può avvenire con le seguenti modalità: adesione esplicita, adesione tacita. Sono altresì iscritti al Fondo coloro che vi abbiano aderito tramite il conferimento dei contributi di cui all'art.1, comma 2.
10. Sono beneficiari i soggetti che percepiscono le prestazioni pensionistiche.

Art. 6 Scelte di investimento

1. Il Fondo è strutturato secondo una gestione multicomparto, che prevede comparti differenziati per profili di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare agli aderenti una adeguata possibilità di scelta. La politica di investimento relativa a ciascun comparto, le relative caratteristiche e i diversi profili di rischio e rendimento sono descritti nella Nota informativa.
2. E' previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente. Tale comparto è individuato nella Nota informativa. A seguito di tale conferimento, è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al comma 3.
3. L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie il comparto in cui far confluire versamenti contributivi. In caso di mancata scelta si intende attivata l'opzione verso il comparto identificato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza di almeno un anno.

Art. 7 Spese

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:
 - a) **spese da sostenere all'atto dell'adesione**: un costo "una tantum" in cifra fissa a carico dell'aderente e del datore di lavoro;
 - b) **spese relative alla fase di accumulo**:
 - b.1) **direttamente a carico dell'aderente** in cifra fissa
 - b.2) **indirettamente a carico dell'aderente** in % del patrimonio del singolo comparto.
 - c) **spese in cifra fissa a carico dell'aderente collegate all'esercizio delle seguenti prerogative individuali** dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:
 - c.1) in caso di anticipazione.
 - d) **spese relative alla fase di erogazione delle rendite.**
 - e) **spese in cifra fissa relative alla prestazione erogata in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA)** dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:
 - e.1) annue in cifra fissa.
2. Gli importi relativi alle spese di cui al comma 1 sono riportati nella Nota informativa. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.
3. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo e li indica nel bilancio e nella Nota informativa.

PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 Contribuzione

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, imprese e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalle Fonti istitutive in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito "Decreto"). Eventuali misure minime contributive maggiori possono essere stabilite, previa sottoscrizione di uno specifico accordo sindacale – da trasmettere al Fondo – tra le Società associate e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori interessati.
3. Nel caso di adesioni contrattuali di cui all'art. 5, comma 9, lett. c), la misura della contribuzione è indicata dalla fonte di riferimento e riportata nella Nota informativa, nella quale è indicato anche il comparto a cui affluiscono i contributi contrattuali. Qualora l'aderente contrattuale esprima la volontà di versare il contributo a proprio carico di cui al comma 2, in aggiunta al contributo contrattuale, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro e, ove previsto, il versamento del TFR.
4. Ferme restando le misure minime di cui al comma 2, riportate nella Nota informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

5. E' prevista l'integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, riportati nella Nota informativa.
6. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro di cui al comma 2 ad eccezione del versamento del contributo contrattuale previsto dalla fonte di riferimento, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.
7. In costanza del rapporto di lavoro, l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando e dei contributi di cui all'art. 1, comma 2. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento. La sospensione della contribuzione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
- 7 bis. Il contributo a carico dell'impresa e del lavoratore è rapportato all'eventuale retribuzione percepita dal/dalla lavoratore/lavoratrice a carico del datore di lavoro. In tali fattispecie sono dovuti i contributi di cui all'art. 1, comma 2.
8. La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 12, del Decreto (c.d. contribuzione da abbuoni).
9. L'aderente può decidere di proseguire la propria contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

10. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente secondo le modalità operative definite con apposita regolamentazione del Fondo. Inoltre il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.

Art. 9 Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti, si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b)1.
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.
4. Ai fini del calcolo del valore della quota, le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
5. Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.
6. Il valore della posizione individuale oggetto delle prestazioni di cui agli artt. 10, 12 e 13 è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto alle prestazioni.

7. Ai sensi del Decreto, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell'aderente.

Art. 10 Prestazioni pensionistiche

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell'Unione europea. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi dell'articolo 8, comma 9, ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale. Per gli aderenti che destinano a Fopen i contributi di cui all'art. 1, comma 2, ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta di prestazioni pensionistiche, è considerata utile la data di iscrizione al Fondo Integrativo di cui alla Legge 6 Dicembre 1971, n°1084 e successive modificazioni.
3. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno venti anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

4. L'aderente che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e abbia maturato il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al comma 3 con un anticipo massimo di dieci anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
5. La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire, salvo diversa scelta dell'aderente, nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.
6. Nel corso dell'erogazione della RITA, l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.
7. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui ai successivi artt. 12 e 13 ovvero la prestazione pensionistica.
8. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica, la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.
9. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale, nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale, sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore

dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

10. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, nonché al Fondo Integrativo di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n. 1084 e successive modificazioni, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
11. Le prestazioni pensionistiche, in capitale e rendita, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
12. L'aderente, che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto, può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso, si applica quanto previsto dall'articolo 12, commi 5 e 6.

Art. 11 Erogazione della rendita

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni e integrazioni.
2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale.
3. L'aderente può richiedere comunque l'erogazione della rendita in una delle tipologie indicate nella Nota informativa.

Art. 12 Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.

2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo può:
 - a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
 - b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a dodici mesi e non superiore a quarantotto mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, Cassa Integrazione Guadagni ordinaria o straordinaria;
 - c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a quarantotto mesi. riscattare l'intera posizione individuale maturata ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del Decreto ovvero trasferirla ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione-;
 - d) riscattare, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del Decreto, l'intera posizione individuale maturata.
 - e) mantenere la posizione individuale in gestione presso il Fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'iscritto. Nell'ipotesi in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, il Fondo informa l'aderente della facoltà

di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di richiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al comma 2, lettera d).

3. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" (RITA) la posizione individuale è riscattata dai soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e, comunque, non oltre il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.
6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.
7. In caso di trasferimento volontario della posizione individuale ad altra forma pensionistica i contributi di cui all'articolo 1 comma 2 ancora dovuti continueranno ad essere destinati al Fondo.

Art. 13 Anticipazioni

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
 - a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
 - c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni, che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni, sono riportate in apposito documento approvato dal Consiglio di amministrazione.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale. Per gli aderenti che destinano a Fopen i contributi di cui all'art. 1, comma 2, ai fini

della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta di anticipazioni, è considerata utile la data di iscrizione al Fondo Integrativo di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n. 1084 e successive modificazioni.

5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
7. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di novanta giorni decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 14 Organi del Fondo

1. Sono organi del Fondo:

- l'Assemblea dei Delegati;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di amministrazione;
- il Collegio dei Sindaci.

Art. 15 Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione

1. L'Assemblea è formata da settanta componenti (di seguito "Delegati") dei quali trentacinque in rappresentanza dei lavoratori e trentacinque in rappresentanza delle imprese, eletti sulla base del Regolamento elettorale predisposto dalle fonti istitutive, nel rispetto di principi che assicurino agli aventi diritto la possibilità di prendere parte all'elettorato attivo e passivo del Fondo, valorizzando, con riguardo all'elettorato passivo, l'equilibrio tra i generi. Il Regolamento forma parte integrante della Fonte istitutiva.
2. I Delegati restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Almeno il cinquanta per cento dei rappresentanti rimasti in carica per due mandati deve essere rinnovato; in ogni caso, non è possibile rimanere in carica per più di tre mandati pieni.
3. Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo, si procede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti riportato nella rispettiva lista elettorale di riferimento. Il Delegato subentrante, ai sensi del presente articolo, cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all'atto della sua elezione. I componenti dell'Assemblea dei Delegati eletti a far parte di un altro organo sociale del Fondo perdono la qualifica di Delegati e sono sostituiti nei modi previsti dal presente comma.
4. L'assenza non giustificata a riunioni assembleari per più di due volte farà decadere automaticamente il delegato dall'incarico.

Art. 16 Assemblea dei Delegati – Attribuzioni

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria:
 - a) approva il bilancio consuntivo annuale predisposto dal Consiglio di amministrazione e formulato secondo le indicazioni della Commissione di Vigilanza, nonché il bilancio preventivo relativo alla gestione amministrativa del Fondo con indicazione altresì della quota di cui all'articolo 7, comma 1, b.1) e b.2);
 - b) elegge il suo Presidente;
 - c) elegge i componenti del Consiglio di amministrazione e revoca i componenti stessi in qualunque momento;
 - d) elegge i componenti del Collegio dei Sindaci;
 - e) provvede, immediatamente dopo l'elezione di cui alle precedenti lettere c) e d), a fissare la data di prima convocazione della riunione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Sindaci stabilendone i relativi ordini del giorno;
 - f) delibera sulla responsabilità dei componenti gli organi di amministrazione e controllo, nonché nei confronti del Revisore o della Società incaricati della "revisione legale" del bilancio di esercizio del Fondo, promuovendo l'azione sociale di responsabilità ai sensi degli articoli 2393 e 2407 del Codice civile;
 - g) determina il compenso degli Amministratori e dei componenti il Collegio dei Sindaci;
 - h) delibera sugli indirizzi generali della gestione del FOPEN e sugli altri argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio di amministrazione;
 - i) sceglie, previa proposta motivata del Collegio dei Sindaci, il Revisore o la Società di revisione iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia cui affidare la "revisione legale" del bilancio di esercizio del Fondo ovvero revoca l'incarico, sentito l'organo di controllo, quando ricorra

una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico a un altro Revisore legale o ad altra Società di revisione legale. Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni in merito ad un trattamento contabile o a procedure di revisione;

3. L'Assemblea in seduta straordinaria delibera:
 - a) sulle modificazioni e/o integrazioni dello Statuto proposte dal Consiglio di amministrazione;
 - b) sulla proroga della durata o sullo scioglimento del FOPEN, proposto dal Consiglio di amministrazione, nonché sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;
 - c) su ogni altro argomento di carattere straordinario.

Art. 17 Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione. La convocazione deve essere effettuata mediante posta elettronica certificata, e-mail o lettera raccomandata a.r., da inviare a ciascun Delegato nonché ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Sindaci almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione stessa e dell'ordine del giorno, nonché, eventualmente, del giorno e dell'ora della seconda convocazione.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.
3. L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei Delegati, ovvero da un terzo dei componenti il Consiglio di amministrazione. L'Assemblea elegge, a maggioranza dei presenti e sotto la direzione del Delegato più anziano, il proprio Presidente; questi è assistito da un Segretario da lui nominato.
4. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, anche mediante delega, di due terzi dei Delegati ed in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà dei Delegati. In entrambi i casi, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno gli otto decimi dei Delegati e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi degli intervenuti. Per la delibera di scioglimento del Fondo, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Delegati aventi diritto.

6. Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Ogni Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato della componente di appartenenza. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per singole assemblee, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti e non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Per ciascun Delegato, le deleghe non possono superare il numero di una.

7. Il verbale della riunione dell'Assemblea ordinaria, contenente l'indicazione dei Delegati presenti o rappresentati e delle deliberazioni assunte, è redatto dal Segretario e sottoscritto, oltre che da quest'ultimo, dal Presidente dell'Assemblea dei Delegati.

8. Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria, contenente le medesime indicazioni, è redatto da un notaio e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente dell'Assemblea dei Delegati.

Art. 18 Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di amministrazione costituito da dodici componenti di cui metà eletti dall'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori e metà eletti in rappresentanza dei datori di lavoro associati.
2. L'elezione del Consiglio di amministrazione avviene con le seguenti modalità:
 - a) nell'Assemblea ciascuna categoria di Delegati, eletti in rappresentanza delle rispettive categorie di associati, procede con votazione separata alla nomina o alla revoca dei componenti del Consiglio di amministrazione.
 - b) La votazione di cui sopra viene effettuata sulla base di liste chiuse presentate da almeno un terzo dei Delegati, rispettivamente, dell'ENEL e dei datori di lavoro associati e dei lavoratori e contenenti ciascuna sei candidati, oltre a tre supplenti. Risulteranno eletti i candidati della lista che, per ciascuna categoria di associati, avrà riportato il maggior numero di voti.
 - c) Le liste devono essere presentate dai Delegati e depositate presso la sede del Fondo almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea dei Delegati in prima convocazione. Unitamente a ciascuna lista, entro lo stesso termine, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche.
 - d) Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.
 - e) Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un amministratore per qualsiasi causa, la categoria di associati che aveva eletto l'amministratore venuto a mancare provvede al reintegro della propria rappresentanza secondo le modalità previste dal presente articolo. L'Amministratore così eletto scade insieme agli altri in carica all'atto della sua nomina.
3. Tutti gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e

incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente. Inoltre, almeno un terzo degli Amministratori - di cui due in rappresentanza dei lavoratori e due in rappresentanza dell'ENEL e dei datori di lavoro associati - deve possedere requisiti di professionalità individuati dall'art. 2, comma 1, lettere a) o b), del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 giugno 2020, n. 108.

4. Non possono assumere la carica di Amministratore coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Sindaco.
5. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.
6. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi

Art. 19 Cessazione e decadenza degli Amministratori

1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, gli amministratori espressi dalla categoria di associati che aveva eletto quello venuto a mancare provvedono a sostituirlo con i supplenti o, in mancanza di questi ultimi, secondo le modalità previste dall'articolo 18, comma 2).
2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
3. Se, per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi, risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda a nuove elezioni.
4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso, si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 20 Consiglio di amministrazione – Attribuzioni

1. Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto. Esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.

2. In particolare, il Consiglio di amministrazione:
 - a) elegge il Presidente scegliendolo, alternativamente, per un mandato tra i consiglieri eletti dai Delegati in rappresentanza dei datori di lavoro associati e, per quello successivo, tra i consiglieri eletti dai Delegati in rappresentanza dei lavoratori; elegge altresì contestualmente il Vice Presidente scegliendolo ogni volta tra i membri nominati dalla categoria di associati che non ha espresso il Presidente;
 - b) nominare il Segretario del Consiglio di amministrazione;
 - c) deliberare il conferimento del potere di rappresentare il Fondo per singoli atti, individuandone i limiti da inserire nella corrispondente procura;
 - d) definisce il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo comprensivo delle funzioni fondamentali (gestione dei rischi, revisione interna e, ove prevista, funzione attuariale) e, in tale ambito, delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi;
 - e) definisce le politiche scritte relative alla gestione dei rischi, alla revisione interna e, ove prevista, all'attività attuariale;
 - f) definisce la politica di remunerazione;
 - g) definisce la politica di esternalizzazione delle funzioni/attività;
 - h) definisce la politica di gestione dei conflitti di interesse;
 - i) definisce i piani d'emergenza;
 - j) effettua la valutazione interna del rischio;
 - k) definisce la politica di investimento, i contenuti delle convenzioni di gestione e il sistema di controllo della gestione finanziaria;
 - l) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;

- m) predisporre e presenta all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo annuale, secondo i criteri stabiliti dalla normativa tempo per tempo vigente;
- n) predisporre e presenta all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo relativo alle spese di amministrazione del Fondo;
- o) convoca l'Assemblea almeno una volta all'anno;
- p) avvia le procedure per l'elezione dei componenti l'Assemblea, secondo quanto previsto dal Regolamento elettorale;
- q) determina la misura delle spese di cui al precedente articolo 7, con esclusione delle spese di cui al comma 1 lettera a), la cui misura è determinata dalle fonti istitutive;
- r) definisce le competenze di carattere contabile e di rendicontazione;
- s) definisce i prospetti del valore e della composizione del patrimonio;
- t) definisce la politica di impegno per gli investimenti azionari;
- u) definisce il piano strategico sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- v) definisce il sistema informativo del Fondo e i presidi di sicurezza informatici;
- w) effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione;
- x) nomina ed eventualmente revoca il Direttore generale;
- y) apporta gli adeguamenti della normativa statutaria in caso di sopravvenute disposizioni normative, nonché di disposizioni, istruzioni e indicazioni della COVIP o delle fonti istitutive;
- z) riferisce alla COVIP, in caso di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo ovvero sulla corretta amministrazione e gestione dello stesso, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

Art. 21 Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente mediante posta elettronica certificata, e-mail o lettera raccomandata a.r. contenente l'ordine del giorno, inviata agli Amministratori almeno otto giorni prima della data di riunione e, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima.
2. Il Consiglio si riunisce ogniqualvolta lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o, comunque, almeno due volte all'anno, anche per deliberare in ordine al bilancio preventivo e consuntivo del Fondo.
3. Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente ed è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti. E' necessaria la presenza di almeno due consiglieri (di cui uno in rappresentanza dell'ENEL e dei datori di lavoro associati e uno in rappresentanza dei lavoratori) aventi i requisiti di professionalità di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) o b), del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 giugno 2020, n. 108, ai fini della deliberazione su materie concernenti l'attuazione degli articoli 6 (Regime delle prestazioni e modelli gestionali) e 7 (Depositario) del Decreto, nonché sulla scelta dell'eventuale gestore amministrativo. E' consentita ai componenti del Consiglio di amministrazione la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio medesimo, mediante sistemi di collegamento in teleconferenza e/o videoconferenza, purché sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione dei temi affrontati. Il Presidente accerta l'identità dei presenti e di coloro che sono collegati in tele o videoconferenza, dandone atto nel verbale. Le delibere del Consiglio di amministrazione sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori presenti; in caso di parità, prevale il voto

del Presidente. E' necessaria la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti del Consiglio di amministrazione per le proposte di modifica dello Statuto, per la gestione dei conflitti d'interesse, per la scelta degli investimenti, dei soggetti gestori, dell'impresa di assicurazione per l'erogazione delle rendite, del Depositario e del gestore amministrativo, nonché per ogni altra delibera per la quale lo Statuto richieda una maggioranza qualificata.

4. Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto, a cura del Segretario, il relativo verbale che, una volta approvato, sarà trascritto sull'apposito libro, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.
5. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.
6. Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395, 2396 e 2629 bis del Codice civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.
7. Il Consiglio di amministrazione ha la responsabilità ultima dell'osservanza della normativa nazionale e delle norme dell'Unione europea direttamente applicabili.
8. L'azione di responsabilità contro gli Amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'Assemblea dei Delegati. La delibera è valida se adottata con il voto favorevole della maggioranza dei presenti che comunque rappresenti almeno 1/5 dei Delegati.

Art. 22 Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di amministrazione, secondo quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera a). Il Presidente dura in carica tre esercizi e può essere rieletto, fatto salvo il principio dell'alternanza di cui al richiamato articolo 20.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Fondo e sta per esso in giudizio; su delibera conforme del Consiglio di amministrazione, può conferire ad altri il potere di rappresentare il Fondo per singoli atti, individuandone i limiti nella procura conferita.

3. Il Presidente del Fondo:
 - a) sovrintende al funzionamento del Fondo;
 - b) convoca e presiede le sedute del Consiglio di amministrazione;
 - c) provvede all'esecuzione delle delibere assunte da tale organo e dall'Assemblea dei Delegati;
 - d) comunica alla Commissione di Vigilanza ogni variazione o innovazione della Fonte istitutiva, allegando una nota nella quale sia descritto il contenuto della variazione stessa;
 - e) svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio stesso.

4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente. Nei confronti degli aderenti e dei terzi, la firma del Vice Presidente fa fede dell'impedimento del Presidente e della legittimità della sostituzione.

Art. 23 Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione

1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da quattro componenti effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea di cui la metà eletta in rappresentanza dei lavoratori e la metà eletta in rappresentanza dei datori di lavoro associati.

2. L'elezione del Collegio dei Sindaci avviene con le seguenti modalità:
 - a) nell'Assemblea ciascuna categoria di Delegati, eletti in rappresentanza delle rispettive categorie di associati, procede con votazione separata alla nomina o alla revoca dei componenti del Collegio dei Sindaci;
 - b) la votazione di cui sopra viene effettuata sulla base di liste chiuse presentate da almeno un terzo dei Delegati, rispettivamente, dell'ENEL e dei datori di lavoro associati e dei lavoratori e contenenti ciascuna 2 candidati oltre a 1 supplente. Risulteranno eletti i candidati della lista che, per ciascuna categoria di associati, avrà riportato il maggior numero di voti.
 - c) le liste devono essere presentate dai Delegati e depositate presso la sede del Fondo almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Unitamente a ciascuna lista, entro lo stesso termine, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente per le rispettive cariche.
 - d) ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

3. Tutti i Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

5. Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore.
6. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di un mandato consecutivo.
7. Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente. Il Sindaco così nominato scade insieme agli altri in carica all'atto della sostituzione. La prima Assemblea ordinaria dei Delegati successiva provvederà all'elezione di un altro supplente.
8. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
9. Il Collegio nomina il Presidente, scegliendolo nell'ambito della rappresentanza che non ha espresso il Presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 24 Collegio dei Sindaci – Attribuzioni

1. Il Collegio dei Sindaci vigila sull'osservanza della normativa e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento. Il Collegio dei Sindaci indice le elezioni dei componenti l'Assemblea dei Delegati qualora il Consiglio di amministrazione del Fondo non vi provveda nel trentatreesimo mese di permanenza in carica, secondo quanto previsto dal Regolamento elettorale.
2. La funzione di revisione legale è affidata ad una società di revisione o altro soggetto abilitato individuato con delibera dell'Assemblea. Il Collegio formula all'Assemblea una proposta motivata in ordine al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti e, in caso di revoca dello stesso, fornisce il proprio parere.
3. Il Collegio valuta i risultati del lavoro della funzione di revisione.
4. Il Collegio segnala al Consiglio di amministrazione le eventuali anomalie dell'assetto organizzativo e del sistema di governo del Fondo.
5. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
6. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di

tali irregolarità allorché, ai sensi dell'articolo 2404, comma 4 del Codice civile, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

Art. 25 Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e Responsabilità

1. Il Presidente convoca i componenti effettivi del Collegio dei Sindaci ogniqualvolta lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti e, comunque con periodicità almeno trimestrale.
2. Le convocazioni sono fatte mediante posta elettronica certificata, e-mail o lettera raccomandata contenente l'ordine del giorno, inviate ai Sindaci almeno otto giorni prima della data di riunione e, in casi di urgenza, almeno tre giorni prima.
3. Il Collegio dei Sindaci è presieduto dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Sindaco più anziano di età. E' consentita ai componenti del Collegio dei Sindaci – compatibilmente con gli argomenti posti all'ordine del giorno – la partecipazione a distanza alle riunioni del Collegio medesimo, mediante sistemi di collegamento in teleconferenza e/o videoconferenza, purché sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione dei temi affrontati. Il Presidente accerta l'identità dei presenti e di coloro che sono collegati in tele o video conferenza, dandone atto nel verbale.
4. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.

6. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee dei Delegati consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decadono. E' consentita ai componenti del Collegio dei Sindaci la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio di amministrazione, mediante sistemi di collegamento in teleconferenza e/o videoconferenza, alle stesse condizioni precisate al precedente articolo 21, comma 3.
7. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
8. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
9. Nei confronti dei Sindaci si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.

Art. 26 Direttore Generale

1. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione.
2. Il Direttore generale è preposto a curare l'efficiente gestione dell'attività corrente del Fondo, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e a realizzare l'attuazione delle decisioni dell'organo di amministrazione. Supporta l'organo di amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni in coerenza con il quadro normativo di riferimento.
3. Il Direttore generale deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità o incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

Art. 27 Funzioni Fondamentali

1. Nell'ambito del sistema di governo del Fondo sono presenti le funzioni fondamentali relative alla gestione dei rischi ed alla revisione interna.
2. Coloro che svolgono funzioni fondamentali, anche in caso di esternalizzazione, devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
3. Il titolare della funzione di gestione dei rischi comunica, almeno una volta l'anno, ovvero ogniqualvolta ritenuto necessario, le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità al Consiglio di amministrazione che stabilisce quali azioni intraprendere. Il titolare della funzione di revisione interna riferisce al Consiglio di amministrazione.

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 28 Incarichi di gestione

1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.
2. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettere d) ed e) del Decreto, il Fondo può sottoscrivere o acquisire azioni o quote di società immobiliari nonché quote di fondi comuni di investimento immobiliari chiusi ovvero quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, nei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
3. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dal Consiglio di amministrazione, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine, il Consiglio di amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.
5. In coerenza con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento il Consiglio di amministrazione adotta parametri di riferimento per la verifica dei risultati conseguiti dai gestori.

Art. 29 Depositario

1. Le risorse del Fondo in gestione sono depositate presso un unico soggetto distinto dal gestore, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente (di seguito "depositario").
2. Per la scelta del depositario, il Consiglio di amministrazione segue la procedura prevista dall'articolo 6, comma 6, del Decreto.
3. Gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo e forniscono, su richiesta della stessa, informazioni su atti e fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di depositario.
4. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell'incarico di depositario.
5. Sugli strumenti finanziari e sulle somme di denaro del Fondo depositati presso il depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del subdepositario o nell'interesse degli stessi.

Art. 30 Conflitti di interesse

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dal Consiglio di amministrazione, in coerenza con la normativa tempo per tempo vigente.

Art. 31 Gestione amministrativa

1. Il Fondo cura la gestione amministrativa; in particolare, al Fondo compete:
 - a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con il depositario;
 - b) la tenuta della contabilità;
 - c) la raccolta e la gestione delle adesioni;
 - d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
 - e) la gestione delle prestazioni;
 - f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
 - g) la predisposizione della modulistica e della Nota informativa, della rendicontazione e delle comunicazioni agli aderenti e ai beneficiari;
 - h) gli adempimenti fiscali e civilistici.

2. Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.

3. Le convenzioni di cui al comma 2 prevedono misure adeguate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

Art. 32 Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

1. Il Consiglio di amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.
2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.
3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio, il bilancio del Fondo e le relative relazioni sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

Art. 33 Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio dei Sindaci e dalla relazione di revisione legale.
3. Il bilancio, la relazione sulla gestione, la relazione dei Sindaci e quella di revisione legali sono depositati in copia presso la sede del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.
4. Il bilancio approvato e le relazioni di cui al comma 3 sono resi pubblici sul sito web del Fondo.

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 34 Modalità di adesione

1. L'adesione al Fondo avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione. L'adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente.
2. All'atto dell'adesione, il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
3. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della Fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.
5. La raccolta delle adesioni dei lavoratori può essere svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del Fondo e dei soggetti sottoscrittori della Fonte istitutiva, dei Patronati, dei Centri di assistenza fiscale (CAF) e negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, nonché attraverso sito web, secondo quanto indicato nella Nota informativa.
6. In caso di adesione mediante sito web, il Fondo deve acquisire il consenso espresso dell'aderente all'utilizzo di tale strumento. L'aderente ha il diritto di

recedere entro trenta giorni dalla sottoscrizione del modulo, senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo dello stesso. Per l'esercizio di tale diritto, l'aderente invia una comunicazione scritta al Fondo con modalità che garantiscano la certezza della data di ricezione. Il Fondo, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute, al netto delle spese di adesione, ove trattenute. Il Fondo rende previamente noti all'aderente il momento in cui l'adesione si intende conclusa, i termini, le modalità e i criteri di determinazione delle somme oggetto di rimborso.

7. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR, e nel caso di destinazione dei soli contributi di cui all'art. 1, comma 2, mediante il meccanismo del silenzio assenso, il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie, al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.
8. L'aderente perde la propria qualifica nei casi in cui la posizione individuale rimanga priva di consistenza per almeno un anno. A tal fine, il Fondo comunica all'aderente che provvederà alla cancellazione del medesimo dal libro degli aderenti, salvo che questi effettui un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

Art. 35 Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari

1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti la documentazione e tutte le altre informazioni utili secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Tali documenti sono disponibili sul sito web e presso la sede legale del Fondo. I documenti utilizzati in fase di adesione sono resi disponibili in formato cartaceo e gratuitamente anche presso le sedi dei soggetti che effettuano l'attività di raccolta delle adesioni.
2. Il Fondo fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 36 Comunicazioni e reclami

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti e i beneficiari possono rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP, riportandole nella Nota informativa.

PARTE VI – NORME FINALI

Art. 37 Modifica dello Statuto

1. Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria del Fondo e sottoposte all'approvazione della COVIP.
2. Il Consiglio di amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o della Fonte istitutiva, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.
3. Le modifiche di cui al comma 2 sono portate a conoscenza dell'Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile e trasmesse alla COVIP.

Art. 38 Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Delegati in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.
2. L'Assemblea straordinaria dei Delegati può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le "Parti" indicate al precedente articolo 1.
3. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.
4. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria dei Delegati procede agli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti nonché alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 39 Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.